

DETERMINA N. 23 /GIU DEL 03 SETTEMBRE 2024

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto “Disabile a chi? lo gioco a golf – seconda annualità”.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio contenuto in questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTI gli articoli 1 e 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l’attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione di elevata qualificazione “Risorse finanziarie” dell’Assemblea legislativa regionale prevista dal comma 1 dell’articolo 3, della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto “Disabile a chi? lo gioco a golf – seconda annualità” che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa derivante dall’accordo di cui al punto 1., quantificata complessivamente nell’importo massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti promossi dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2024;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.



Giancarlo Giulianelli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10 comma 1 e comma 2, lettere a), i) ed u);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 63 del 21 dicembre 2023 (Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026);
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 414/143 del 16 gennaio 2024 (Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 del Consiglio-Assemblea legislativa. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di cassa 2024).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative su richiamate e affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (articolo 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 23/2008).



Il Comune di Ancona (di seguito Comune), nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie, promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità locale; ispira la propria azione alla tutela e alla promozione dei diritti dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali con cui esplicano la loro personalità, allo sviluppo e alla crescita equilibrata dei minori, favorendo l'educazione, la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma ed espressione di violenza, alla formazione dei giovani, allo sviluppo e al sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, alla prevenzione del disagio, all'attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di responsabilità e di impegno sociale, alla realizzazione dei diritti dei disabili nella scuola, nel lavoro, nella società, rimuovendo ogni forma di emarginazione e attuando azioni concrete per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione nonché al sostegno della pratica sportiva.

All'interno del su richiamato quadro ordinamentale, alla luce dei risultati estremamente positivi ottenuti lo scorso anno grazie al progetto "Disabile a chi? lo gioco a golf", realizzato dal Garante in collaborazione con il Comune di Sirolo presso la struttura del Conero Golf Club, il Comune di Ancona ha pensato di promuovere il medesimo intervento progettuale per una seconda annualità, riproponendolo al Garante al fine di realizzarlo in collaborazione così come illustrato nei suoi contenuti, obiettivi e risultati attesi nonché sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantirne la corretta attuazione (nota acquisita agli atti con protocollo n. 951 del 03 settembre 2024 dando prosieguo così al percorso (iniziato con l'Amministrazione comunale di Sirolo) di sostegno alla crescita equilibrata e all'inclusione dei minori con disabilità.

In merito è necessario precisare che quella del Conero Golf Club è una delle poche strutture che, grazie alla varietà dei percorsi presenti, al personale qualificato in attività sportive paralimpiche e alla posizione geografica, consente di ospitare ragazzi provenienti da diverse località regionali con differenti disabilità. Il progetto infatti, anche se promosso da una singola Amministrazione comunale ha una valenza regionale e nasce dalla consapevolezza che lo sport praticato assieme ai coetanei è un efficace ausilio per il benessere psico-fisico del minore con disabilità oltre che un reale sostegno alla famiglia, affinché sia evitata ogni forma di discriminazione.

Nello specifico dell'idea progettuale molteplici, infatti, sono i benefici che i ragazzi disabili possono trarre da uno sport come il golf svolto sotto la guida di personale qualificato in attività sportive paralimpiche, all'aria aperta (peraltro in un ambiente eco sostenibile quale è il Parco del Conero), ricco di stimoli e di momenti di condivisione e facilitante, quindi, anche esperienze di inclusione.

I corsi di golf che si intende svolgere da settembre fino alla fine dell'anno in corso prevedono la partecipazione di diciannove minorenni disabili di età compresa tra i sei e i diciotto anni non compiuti ed un'articolazione su quattro giorni per un numero complessivo di dodici ore a settimana; le singole lezioni sono suddivise per fasce di età e sono adattate alla tipologia di disabilità; l'istruttore assistente interviene come figura altamente specializzata e segue ogni minore con un approccio personalizzato.

Dopo la presa in carico ed il lavoro personalizzato con ciascun minore per individuarne esigenze e capacità di movimento (le tipologie di disabilità sono tra loro differenti, sia fisiche che psichiche) ed assicurare così che gli sia chiesto di svolgere solo quanto in grado di fare, si passa all'attività in piccoli gruppi, suddivisi per età, dove i partecipanti possono sperimentarsi in azione, mettendo in pratica quanto acquisito interagendo, con i coetanei.



Ogni fine mese sono, infine, organizzate anche gare non competitive sulla distanza delle cinque buche per verificare i progressi tecnici e quelli di socializzazione, oltre che l'acquisizione delle regole sportive e del fair play.

L'obiettivo generale del progetto, quindi, è quello di promuovere la sport-terapia e l'inclusione sociale per gli atleti e i neofiti con disabilità fisiche o psichiche mentre i principali obiettivi specifici che ci si prefigge di raggiungere sono:

- potenziare l'autonomia e l'acquisizione di nuove capacità psico-fisiche;
- favorire il miglioramento della qualità della propria vita sia sotto l'aspetto personale sia per i rapporti interpersonali e sociali;
- ampliare l'autostima dei minori sostenendoli nel prendere consapevolezza delle proprie capacità;
- promuovere la solidarietà tra famiglie.

Conseguentemente i risultati che si attendono dalla realizzazione dell'iniziativa progettuale sono:

- acquisizione di nuove autonomie e competenze psico-fisiche nei partecipanti;
- miglioramento del benessere psichico ed emotivo del minore;
- aumento dell'autonomia e accrescimento del livello di socializzazione e dell'inclusione sociale del minore;
- contrasto alla discriminazione nei confronti del minore con disabilità e creazione di una rete di vicinanza e solidarietà tra le famiglie.

L'articolo 15 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge, mentre il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) determina le condizioni per la conclusione dei suddetti accordi.

Nello specifico la cooperazione tra le stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b. garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c. determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d. le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale, il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo complessivo massimo di euro 20.000,00



(ventimila/00). In merito, detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti promossi dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2024.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina. Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente per euro 20.000,00 (ventimila/00) nello stanziamento del capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti promossi dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2024 dell'Assemblea legislativa regionale, alla data del 03 settembre 2024

Il responsabile della Posizione di elevata qualificazione
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi



regionali di garanzia).

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

Questa determina si compone di 12 pagine, di cui 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente



Allegato A)

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto: “Disabile a chi? Io gioco a golf – Seconda annualità”.

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri dell’Ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza di seguito denominato “Garante” (codice fiscale 80006310421), con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23 rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

Il Comune di Ancona di seguito denominato “Comune” (codice fiscale 00351040423) con sede ad Ancona, Largo XXIV Maggio, 1, rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco, Daniele Silvetti

congiuntamente indicate come le “Parti”

VISTI

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e il comma 4 dell’articolo 7 del legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il Progetto “Disabile a chi? Io gioco a golf – seconda annualità” (Allegato1):
 - a) il Garante in quanto tenuto, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 e comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e alla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché al diritto dell’Unione europea e alle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti in materia di tutela dei diritti, individuali e collettivi, dei minori e affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti degli stessi;
 - b) il Comune, in quanto tenuto, nell’ambito delle competenze che gli sono proprie e nel rispetto delle sue finalità statutarie, ad applicare una politica di promozione allo sviluppo



- civile, sociale, economico e culturale della comunità locale; ad ispirare la propria azione alla tutela e alla promozione dei diritti dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali con cui esplicano la loro personalità, allo sviluppo e alla crescita equilibrata dei minori, favorendo l'educazione, la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma ed espressione di violenza, alla formazione dei giovani, allo sviluppo e al sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, alla prevenzione del disagio, all'attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di responsabilità e di impegno sociale, alla realizzazione dei diritti dei disabili nella scuola, nel lavoro, nella società, rimuovendo ogni forma di emarginazione e attuando azioni concrete per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione; al sostegno della pratica sportiva;
- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il Progetto oggetto di questo accordo;
 - il Garante e il Comune, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione di Giunta comunale n. del hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del Progetto "Disabile a chi? lo gioco a golf – seconda annualità" (di seguito denominato Progetto) che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3
(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire l'attuazione delle azioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4.
2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e a raggiungere gli obiettivi previsti, in particolare a:
 - a) collaborare con Conero Golf Club per il coordinamento delle attività con i minori;
 - b) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi mediante l'impiego del proprio personale e trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richieste in merito all'attuazione dello stesso;
 - c) trasmettere, alla conclusione del progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
3. il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna:
 - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) a collaborare al buon andamento del Progetto.



4. il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 20,000,00 (ventimila/00). L'importo del contributo è erogato sulla base della relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e della rendicontazione analitica delle spese sostenute corredata dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale nonché della documentazione relativa alle azioni progettuali realizzate, trasmesse dal Comune al Garante.

Articolo 4
(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo nel rispettivo ambito di competenza:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Sindaco Daniele Silvetti

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Articolo 6
(Risultati del progetto)

1. I risultati che derivano dall'attività oggetto dell'accordo sono di proprietà congiunta delle Parti che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di ciascuna parte sottoscrittrice.

Articolo 7
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dall'accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'accordo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101).

Articolo 9 (Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Articolo 10 (Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una Parte si reca presso la sede dell'altra Parte o presso i luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11 (Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione di questo accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito da questo accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13 (Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.

2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Ancona
Daniele Silvetti

Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO

DENOMINAZIONE	Disabile a chi? Io gioco a golf – Seconda annualità
OBIETTIVI	<p>OBIETTIVO GENERALE: promuovere la sport-terapia e l'inclusione sociale per gli atleti e i neofiti con disabilità fisiche o psichiche.</p> <p>OBIETTIVI SPECIFICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziare l'autonomia e l'acquisizione di nuove capacità psico-fisiche; - favorire il miglioramento della qualità della propria vita, sia sotto l'aspetto personale sia dei rapporti interpersonali e sociali; - ampliare l'autostima dei minori sostenendoli nel prendere consapevolezza delle proprie capacità; - promuovere la solidarietà tra le famiglie.
DESCRIZIONE	<p>Il progetto ha una valenza regionale, sarà realizzato in un ambiente eco sostenibile qual è quello del Parco del Conero, sotto la guida di personale specializzato per un'esperienza unica nell'ambito del para-golf nella nostra regione.</p> <p>I corsi di golf che si intende svolgere da settembre fino alla fine dell'anno in corso prevedono la partecipazione di diciannove minorenni disabili di età compresa tra i sei e i diciotto anni non compiuti.</p> <p>Dopo la presa in carico ed il lavoro personalizzato con ciascun minore per individuarne esigenze e capacità di movimento (le tipologie di disabilità sono tra loro differenti, sia fisiche che psichiche) ed assicurare così che gli sia chiesto di svolgere solo quanto in grado di fare, si passa all'attività in piccoli gruppi, suddivisi per età, dove i partecipanti possono sperimentarsi in azione mettendo in pratica quanto acquisito interagendo, con i coetanei.</p> <p>Ogni fine mese si terranno, inoltre, gare non competitive sulla distanza delle cinque buche per verificare i progressi tecnici e quelli di socializzazione, oltre che dell'acquisizione delle regole sportive e del fair play.</p> <p>L'orario è stato così progettato: quattordici sono le ore settimanali e le lezioni sono così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6/9 anni: il lunedì dalle ore 14 alle ore 17 - 10/12 anni il giovedì dalle ore 14 alle ore 17 - 13/15 anni il venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 - 14/18 anni il sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17.

DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI PROGETTUALI	Minorenni con disabilità di età compresa tra sei e diciotto anni non compiuti
EVENTUALI DESTINATARI INTERMEDI DELLE AZIONI PROGETTUALI	Ambito familiare dei minorenni
RISULTATI ATTESI	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione di nuove autonomie e competenze psico-fisiche nei partecipanti; - miglioramento del benessere psichico ed emotivo del minore; - aumento dell'autonomia e accrescimento del livello di socializzazione e di inclusione sociale del minore; - contrasto alla discriminazione nei confronti del minore con disabilità e creazione di una rete di vicinanza e solidarietà tra le famiglie.
SOGGETTO ATTUATORE	Conero Golf Club
TIPOLOGIE DI SPESA DA SOSTENERE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE A GARANTIRE LA CORRETTA ATTUAZIONE DEL PROGETTO	<ul style="list-style-type: none"> - Costo relativo alle due unità di personale tecnico amministrativo; - costo relativo ai tre istruttori - assistenti per un totale complessivo di 156 ore; - costo relativo all'attrezzatura tecnica; - costo relativo all'utilizzo della struttura del Conero golf club.